

NEWSLETTER



Numero 9/2020

a cura di

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

Fino a dicembre sono disinnescate le norme sulla riduzione di capitale

I finanziamenti 2020 non sono postergati

Nuova sospensione dei versamenti tributari e contributivi dei mesi di aprile e maggio 2020

Versamento degli acconti senza il rischio di sanzioni

Ulteriori correzioni per i dividendi alle società semplici

Appalti: la validità dei Durf prorogata fino a giugno

Nuovi termini per il processo tributario

INTERPRETAZIONI

I primi chiarimenti sul decreto "liquidità"

Sospensione dei termini processuali: chiarimenti dall'Agenzia

GIURISPRUDENZA

Dai conti bancari dei soci deriva l'accertamento alla società

La società totalmente scissa può fallire

DOTTRINA

Il requisito della continuità aziendale in uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Dal CNDCEC due documenti sui decreti Coronavirus

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

LEGISLAZIONE

Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

Le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità possono conservare questa prospettiva anche nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020:

- per la redazione dei bilanci di esercizio in corso al **31 dicembre 2020** (tra i quali devono ricomprendersi anche i bilanci intermedi e consolidati), la valutazione delle voci potrà essere effettuata in continuità (ovvero mediante i criteri di normale funzionamento) se quest'ultima era esistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al **23 febbraio 2020** (data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza);
- il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente;
- nei bilanci **2019** è necessario fornire adeguata informativa attinente all'esistenza del presupposto della continuità alla data del **23 febbraio 2020**.

Decreto legge 23/2020, articolo 7

Fino a dicembre sono disinnescate le norme sulla riduzione di capitale

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al **31 dicembre 2020** non sono applicabili le disposizioni civilistiche previste in materia di riduzione del capitale sociale per perdite delle società di capitali (articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447, 2482-bis, commi 4,5,6, e 2482-ter, del codice civile).

Per lo stesso periodo non opera causa di scioglimento delle società per riduzioni del capitale sociale per perdite ordinariamente prevista dagli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Con questa disposizione si vuole evitare che la perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, obblighi le società all'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed al rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

Decreto legge 23/2020, articolo 6

I finanziamenti 2020 non sono postergati

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società fino alla data del 31 dicembre 2020 non sono applicabili le disposizioni previste in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento (ex articoli 2467 e 2497-quinques del codice civile). Questa previsione ha la finalità di incentivare i canali che sono necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese.

Decreto legge 23/2020, articolo 8

Codice della crisi d'impresa: slitta l'entrata in vigore

L'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (DLgs 12 gennaio 2019 n. 14) è differita al **1° settembre 2021**.

Il rinvio non riguarda le norme (già in vigore dal **16 marzo 2019**) in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società per le quali gli amministratori e gli organi di controllo devono in ogni caso rispettare.

Decreto legge 23/2020, articolo 5

INTERPRETAZIONI

I bilanci vanno depositati entro 30 giorni dall'approvazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 15.4.2020 n. 3723/C, si è occupato del tema del deposito dei bilanci. Le norme contenute nel decreto legge 18/2020 hanno disposto lo slittamento del termine di approvazione da parte dell'assemblea, fissandolo entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nessuna modifica è intervenuta sugli aspetti procedurali, per cui il bilancio, una volta approvato, dovrà essere depositato entro gli ordinari trenta giorni.

Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 15.4.2020 n. 3723/C

DOTTRINA

Il requisito della continuità aziendale in uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in collaborazione con SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), ha pubblicato un primo contributo sui riflessi in bilancio dell'emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto ricopre un ruolo di assoluto rilievo la lettura dei principi contabili nazionali e, nello specifico, dell'OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

Nel documento, l'analisi - pur muovendo dalla situazione attuale - considera anche i presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020.

FNC, Documento di ricerca L'IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITA' AZIENDALE E SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI, 20 aprile 2020

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

Ulteriori correzioni per i dividendi alle società semplici

Il decreto 23/2020 interviene anche sul completamento della disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici. In particolare, con le modifiche all'articolo 32-quater del DL 124/2019 è stato risolto il problema relativo alla distribuzione dei dividendi da società di capitali residenti in Italia a società semplici con soci non residenti e di quelli distribuiti da società estere alle società semplici italiane per la quota imputabile ai soci residenti.

E' stata altresì confermata l'integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

Il nuovo regime riguarderà anche la quota di dividendi imputabili agli enti non commerciali, i quali concorreranno integralmente alla formazione dell'imponibile dell'ente.

Le novità sono applicabili ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. Alle distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022 di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina previgente.

Decreto legge 23/2020, articolo 28

INTERPRETAZIONI

La gestione di un portafoglio finanziario non configura la natura di holding

Nella risposta all'interpello 24.4.2020 n. 121, l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame il caso di una società che ha come unica attività l'investimento della propria liquidità in prodotti finanziari.

Secondo l'Agenzia, la società interpellante non rientra nelle definizioni di holding previste dall'articolo 162 bis del Tuir. Conseguentemente, la società deve determinare il proprio reddito imponibile e la base imponibile Irap con le regole ordinarie previste per le società industriali, commerciali e di servizi. Nella base imponibile Irap rientrano comunque le componenti caratteristiche della gestione, e quindi i proventi e gli oneri che possono scaturire dalla valutazione dei prodotti derivati detenuti in portafoglio.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 24.4.2020 n. 121

GIURISPRUDENZA

Dai conti bancari dei soci deriva l'accertamento alla società

La Cassazione, con la Sentenza 12.3.2020 n. 7071, ha preso in considerazione un accertamento di maggiori redditi in capo ad una società di capitali fondato su due motivazioni:

- scarsa redditività dell'attività svolta dalla società;
- mancata giustificazione degli accrediti sui conti correnti dei soci della società.

La Suprema corte ha giudicato legittimo l'accertamento di un maggior reddito di impresa della società, ribadendo che *"la CTR non ha dubbi che le somme versate dai soci sui conti correnti siano "utili", alternativamente derivanti o da ricavi non dichiarati o da costi inesistenti."*

Cassazione, Sentenza 12.3.2020 n. 7071

IVA

DOTTRINA

Assonime commenta le novità sulle lettere di intento

La circolare Assonime n. 4 del 7 aprile 2020 esamina le modifiche apportate dal c.d. "Decreto crescita" e dal relativo provvedimento di attuazione alla disciplina delle dichiarazioni d'intento, che attestano la volontà degli esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

In particolare, è stato confermato l'obbligo per gli esportatori di trasmettere telematicamente tali dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, ma è stato eliminato l'obbligo di consegnarne copia ai propri fornitori o prestatori. Nel nuovo sistema, è la stessa Agenzia che provvede ad informare tali ultimi soggetti, rendendo disponibili sul loro cassetto fiscale le dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori: tale modalità, tuttavia, potrebbe non tradursi per gli operatori in una reale semplificazione.

Nella circolare, inoltre, sono individuati alcuni adempimenti di carattere formale collegati con la previgente disciplina, e sono segnalate le caratteristiche del nuovo modello di dichiarazione d'intento.

Assonime, Circolare 7.4.2020 n. 4)

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Nuova sospensione dei versamenti tributari e contributivi dei mesi di aprile e maggio 2020

I termini dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 sono stati differiti al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) per le imprese (e professionisti) con ricavi (o compensi) 2019 non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto: in caso di riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi (marzo e aprile 2019) del periodo d'imposta precedente;
- 2) per gli stessi soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro: in caso di riduzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019.

In tutti i casi sopra elencati, i versamenti relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 23 e 24 DPR 600/73) ed alle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale che i citati soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'IVA;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali;
- d) ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;

potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per i soggetti che non rientrano nelle nuove sospensioni sono confermate le precedenti sospensioni disposte dal D.L. 9/2020 e dal DL 18/2020.

Decreto legge 23/2020, articolo 18

Proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari da parte dei soggetti che hanno il domicilio o la sede in Italia e conseguito nel 2019 ricavi (o compensi) non superiori a 400.000 euro:

- la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è stata estesa fino al 31 maggio 2020;

- il versamento delle ritenute, in autoliquidazione potrà essere effettuato entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Decreto legge 23/2020, articolo 19

Versamento degli acconti senza il rischio di sanzioni

Per gli acconti Irpef/Ires/Irap relativi al periodo d'imposta 2020, non potrà essere applicata alcuna sanzione per i soggetti che, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest'anno, anche a causa della crisi dovuta alla diffusione del virus Covid 19, dovessero utilizzare il metodo previsionale (in luogo del metodo storico) e, per effetto di ciò, versare acconti in misura non inferiore all'80% della somma che sarebbe dovuta a tale titolo sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020.

Decreto legge 23/2020, articolo 20

Appalti: la validità dei DURF prorogata fino a giugno

E' prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità di certificati (DURF) emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 che consentono alle imprese committenti di non applicare il meccanismo di controllo dell'applicazione delle ritenute fiscali nell'ambito dei contratti di appalto previsti dall'articolo 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.

Decreto legge 23/2020, articolo 23

Nuovi termini per il processo tributario

La sospensione dei termini processuali (già sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020) è prorogata fino alla data dell'11 maggio 2020.

La sospensione interessa ogni termine processuale e, pertanto, è applicabile ai ricorsi, agli appelli, alle costituzioni in giudizio, alle riassunzioni in rinvio, alla ripresa del processo sospeso/interrotto e per i reclami dei decreti presidenziali.

Decreto legge 23/2020, articolo 29

INTERPRETAZIONI

I primi chiarimenti sul decreto "liquidità"

Dalle Entrate giungono i chiarimenti sull'ambito applicativo del decreto legge 23/2020 (decreto "liquidità"). Il documento rappresenta un aggiornamento delle istruzioni diramate in precedenza, anche sotto forma di risposta a quesiti.

I temi affrontati sono:

- la sospensione dei versamenti tributari;
- la proroga della sospensione sulle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo;
- il calcolo degli acconti di imposta;
- la rimessione nei termini per i versamenti;
- la consegna telematica della certificazione unica;
- la proroga della validità dei certificati in materia di appalti;

- le agevolazioni prima casa;
- l'assistenza fiscale a distanza;
- il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole;
- il processo tributario;
- il credito di imposta per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Considerato che le disposizioni tributarie del Decreto "liquidità" in taluni casi modificano e integrano le misure già previste dal decreto "Cura Italia", i chiarimenti contenuti nella circolare, ove necessario, operano un coordinamento con i chiarimenti già contenuti in precedenti documenti di prassi (in particolare nella circolare n. 8/E del 2020), al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo momento rese ed aggiornare le stesse alla luce vigente quadro normativo.

Agenzia delle Entrate, Circolare 13.4.2020 n. 9

Sospensione dei termini processuali: chiarimenti dall'Agenzia

L'Agenzia delle entrate commenta con la propria circolare 10/E del 16 aprile la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze.

Ricordiamo che su questi aspetti si sono sovrapposte due norme di legge, e precisamente l'articolo 83 del DL 18/2020 e successivamente l'articolo 36 del DL 23/2020.

Agenzia delle Entrate, Circolare 16.4.2020 n. 10

DOTTRINA

Dal CNDCEC due documenti sui decreti Coronavirus

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e la Fondazione nazionale commercialisti hanno pubblicato due documenti di commento alle disposizioni contenute nel decreto legge 18/2020 e nel decreto legge 23/2020.

Il primo dei due documenti rappresenta un aggiornamento del primo commento al decreto "cura italia" che era stato pubblicato lo scorso 18 marzo.

Il secondo intervento è invece dedicato ad una analisi delle manovre di credito agevolato contenute nei due provvedimenti.

CNDCEC - FNC, Documento di ricerca PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. "CURA ITALIA" E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020N. 23 C.D. "LIQUIDITÀ", 14 aprile 2020

CNDCEC - FNC, Documento di ricerca LE NOVITÀ DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19, 15 aprile 2020

OPERAZIONI STRAORDINARIE

GIURISPRUDENZA

La società totalmente scissa può fallire

Una sentenza della Cassazione torna sul tema della responsabilità della società scissa, per sancire la possibilità che una società estinta per scissione totale possa essere soggetta al fallimento. La Suprema

corte osserva che *“può stimarsi sicuro che, nel vigente sistema normativo, un fenomeno di riorganizzazione societario - quale, tra gli altri, è la scissione -, come pure, più in generale, di modificazione della struttura conformativa del debitore, non può, come principio, realizzare una causa di sottrazione dell'impresa dalla soggezione alle procedure concorsuali”* e che *“la responsabilità delle beneficiarie per i debiti propri della società scissa, che è sancita dalle norme degli articoli 2506 bis comma 3 e 2506 quater del codice civile, non vale a eliminare (...) la responsabilità della società scissa.”*

Cassazione, Sentenza 21.2.2020 n. 4737